

Risposte legali e tributarie, contributi e finanziamenti

ATTIVITÀ AGRICOLE: LE PRESTAZIONI OCCASIONALI DI PARENTI STRETTI DEVONO ESSERE GRATUITE, CIOÈ NON RETRIBUITE

Ho letto su un quotidiano che se un'azienda agricola per la raccolta stagionale si fa aiutare da un parente oltre il terzo grado o da un amico rischia una sanzione fino a 27.000 euro a persona. E che in Toscana per la campagna di raccolta uva di quest'anno sono state un centinaio le ispezioni effettuate nelle aziende vitivinicole di tutta la Regione, con una percentuale di sanzioni di circa il 50%. Potete chiarirmi questo fatto?

Giorgio La Torre
Firenze

La notizia è corretta e, trattandosi di una legge dello Stato (Decreto legislativo n. 276/2003 pubblicato sul Supplemento

Ordinario n. 159 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 9-10-2003), è valida su tutto il territorio nazionale. L'art. 74 dispone, con riguardo specifico alle attività agricole, che non può essere considerato un rapporto di lavoro autonomo o subordinato quello svolto da parenti e affini entro il terzo grado, in modo occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori.

In parole più semplici si può dire che soltanto l'aiuto prestato gratuitamente da genitori, nonni, figli, nipoti, fratelli e sorelle, coniuge e altri parenti propri o del coniuge entro il terzo grado può essere prestato senza obbligo di versamento dei contributi e col solo rimborso spese.

L'Inps, con la circolare n. 22/2005, ha fornito in merito queste precisazioni: la norma non si applica solo alla fase di raccolta dei prodotti agricoli, ma si riferisce a tutte le prestazioni possibili in azienda; le prestazioni devono essere gratuite, cioè



Chi ricorre per i lavori agricoli a parenti o affini entro il terzo grado non deve corrispondere alcuna tariffa oraria, giornaliera o settimanale (vedi testo) e può farlo solo in modo occasionale e per brevi periodi

senza corresponsione di compensi, né in denaro né in natura, salvo le spese di mantenimento e per il lavoro.

Per chi impiega lavoratori non risultanti dalle scritture obbligatorie (cioè dal registro d'impresa) la legge prevede

Finanziamenti e opportunità dalle Regioni



MARCHE

Misura: contributi per lo sviluppo della proprietà coltivatrice. Si tratta di un intervento che prevede adempimenti abbastanza complessi, per cui è consigliabile studiare con attenzione tutti i documenti (reperibili nel sito Internet) e/o rivolgersi a tecnici esperti, per esempio delle organizzazioni agricole.

Scadenza: 10 gennaio 2007.

A chi presentare la domanda: strutture decentrate provinciali competenti per territorio.

Beneficiari: giovani tra i 18 e i 40 anni che vogliono esercitare l'attività agricola; società di persone oppure cooperative in cui tutti i soci siano tra i 18 e i 40 anni; imprenditori agricoli professionali con meno di 50 anni.

Spese che sono ammesse al finanziamento: acquisto di terreni per la costituzione e l'ampliamento di aziende agricole valide sul piano economico e tecnico.

Tipo di agevolazione: contributo nel pagamento degli interessi sui mutui contratti con le banche autorizzate (Banca delle Marche e Banca Popolare di Ancona), fino al 70% nelle zone svantaggiate e fino al 45% nelle altre zone.

Per informazioni: i documenti e i moduli da utilizzare si trovano nel sito Internet www.agri.marche.it



EMILIA-ROMAGNA

Misura: aiuti alle imprese agricole per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica e/o termica con l'impiego di biomasse di origine forestale e agricola (Deliberazione di Giunta regionale n. 1394 del 9-10-2006).

Scadenza: 27 gennaio 2007.

A chi presentare la domanda: direttamente, o tramite raccomandata con avviso di ricevimento, alla Direzione generale agricoltura della Regione Emilia-Romagna - Servizio aiuti alle imprese - Viale Silvani, 6 - 40122 Bologna.

Beneficiari: imprenditori agricoli singoli e associati (per esempio cooperative di conduzione dei terreni).

Spese che sono ammesse al finanziamento: acquisto di impianti, macchinari, programmi informatici e opere murarie, relativi alla realizzazione dell'impianto, alla consegna dell'energia prodotta al soggetto acquirente e alla gestione dei residui dei processi; spese generali, entro il limite del 12% dell'intera spesa (per esempio onorari dei professionisti, progettazione, ecc.).

Entità dell'agevolazione: gli aiuti sono pari al 35% (elevato al 40% nelle zone montane e svantaggiate) della spesa massima ammissibile, che è di 0,5 milioni di euro per le aziende agricole singole e di 1,5 milioni di euro per le aziende associate.

Per informazioni: informazioni e documentazione si possono trovare nel sito Internet www.ermesagricoltura.it

Finanziamenti e opportunità ancora in vigore

FRIULI-VENEZIA GIULIA

– Legge regionale per la razionalizzazione fondiaria e la promozione dell'attività agricola nelle aree montane: non è prevista scadenza (vedi *Vita in Campagna* n. 12/2006, pag. 80).

LOMBARDIA

– Presenza gratuita nel portale Internet della Direzione agricoltura della Regione Lombardia che promuove le aziende produttrici di prodotti tipici e di qualità, compresi i prodotti biologici: non è prevista scadenza (vedi *Vita in Campagna* n. 11/2006, pag. 69).

– Finanziamenti per il settore del miele: scadenza 28 febbraio 2007 (vedi *Vita in Campagna* n. 12/2006, pag. 80).

MARCHE

– Credito agevolato per la costituzione di nuove imprese di lavoro autonomo: scadenza 1 giugno 2007 (vedi *Vita in Campagna* n. 12/2006, pag. 80).

A cura di Pier Francesco Lisi

la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettuata.

Cosa deve fare allora il titolare di una azienda agricola che vuole usufruire del lavoro stagionale di un parente ed essere in regola? Esso non deve ricorrere a parenti o affini dal quarto grado in poi; deve servirsi di quelli consentiti per il tempo strettamente necessario e non deve corrispondere alcuna tariffa oraria, giornaliera o settimanale. *(Marcello De Luigi)*

PER LA CONCESSIONE EDILIZIA SU UN TERRENO AGRICOLA È NECESSARIA LA QUALIFICA DI IAP

Ho una piccola azienda viticola a livello familiare, di cui sono titolare essendo iscritta ai coltivatori diretti. Recentemente, desiderando realizzare una piccola costruzione da destinare a deposito attrezzi e laboratorio di servizio all'agricoltura, ho presentato in Comune la richiesta di permesso di concessione, ma il Comune mi richiede anche la qualifica di Iap (Imprenditore agricolo professionale). È giusta questa procedura o è sufficiente l'iscrizione ai coltivatori diretti per dimostrare il possesso del requisito di imprenditore agricolo professionale?

*Isabella Silva
Genova*

Innanzitutto, va specificato cosa si intende per «iscrizione ai coltivatori diretti». Se si vuole evidenziare l'appartenenza all'associazione di categoria, questa non ha alcuna validità ai fini del riconoscimento della qualifica di Imprenditore agricolo professionale (Iap); se invece la lettrice risulta iscritta come coltivatrice diretta ai fini previdenziali presso l'Inps, si ritiene che la stessa possieda i requisiti minimi per ottenere la qualifica di Iap ai fini della concessione edilizia, come anche ai fini della agevolazione sugli oneri di edificazione.

Per ottenere la qualifica di Imprenditore agricolo professionale, è infatti necessario dedicare alle attività agricole almeno il 50% del proprio tempo-lavoro complessivo e ricavare dalle medesime almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro. Per il conteggio di quest'ultimo dato sono escluse dal reddito globale da lavoro le pensioni di ogni genere, gli assegni a esse equiparati, le indennità e somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, oppure in società, associazioni, od altri enti operanti nel settore agricolo.

I requisiti di cui sopra sono ridotti al 25% per l'imprenditore che opera in zone svantaggiate. *(Daniele Hoffer)*